



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2014/08.09/000057-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. 317/3 AD USO ENERGETICO DAL FIUME PO NEI COMUNI DI PAESANA E SANFRONT - VARIANTE NON SOSTANZIALE NEL COMUNE DI SANFRONT - IMPIANTO MOMBRACCO O SANFRONT II (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: ENEL GREEN POWER S.P.A. - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - 00198 ROMA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.07.2019 con prot. n. 43854, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma;
- con nota provinciale prot. n. 45291 del 10.07.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 10 luglio al 23 agosto 2019;
- con nota prot. n. 45292 del 10.07.2019, successivamente integrata in data 19.07.2019 con prot n. 47631 ed in data 03.09.2019 con prot. n. 55652, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 59609 del 23.09.2019 l'AIPo ha comunicato quanto segue:
*"preso atto quanto riportato sulla documentazione trasmessa e si ritiene non vi siano motivi ostativi al prosieguo dell'iter autorizzativo delle opere in oggetto.
Tuttavia, considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalle prime fasi realizzative dell'opera ad oggi e considerato che le piene che si sono succedute negli anni in questo tratto di corso d'acqua possono aver modificato significativamente lo stato dei luoghi rispetto a quello iniziale, si fa presente fin d'ora che la scrivente Agenzia si riserva di esprimere il proprio parere idraulico"*

definitivo sulle opere, previa integrazione della documentazione presentata secondo quanto indicato nel seguito, nella successiva fase procedimentale di Autorizzazione Unica.

Dalla documentazione fotografica facente parte degli elaborati progettuali si evince la presenza di opere di difesa spondale a monte dello scarico in Po in destra e a monte del recapito del sifone in sinistra: si chiede pertanto, nella successiva fase autorizzativa, di integrare la documentazione presentata verificando lo stato di consistenza di tali opere (fondazione, elevazione, ammorsamento nella sponda) e, se necessario, prevedere interventi manutentivi e di consolidamento delle medesime.

Si richiede di documentare l'esistenza o verificare la necessità di realizzare una platea antierosiva allo sbocco del canale di scarico.

Si dovrà inoltre verificare lo stato del sifone in sub alveo in quanto, dalle sezioni riportate sulle tavole progettuali, anche se non quotate, si osserva che il medesimo è collocato ad una profondità minima dal fondo alveo. Se le quote reali confermano quanto riportato qualitativamente sulla sezione, emerge la necessità di monitorare il fondo alveo in corrispondenza della condotta in quanto i potenziali fenomeni erosivi del medesimo potrebbero far emergere il sifone rendendolo oggetto dell'azione erosiva della corrente, con rischio di scalzamento dell'opera e ostacolo al libero deflusso delle piene.

Si richiede infine di trasmettere il parere a suo tempo rilasciato dal Magistrato per il Po in quanto non presente nell'archivio del Ufficio Operativo di Moncalieri.”;

- con nota prot. n. 65577 del 21.10.2019 il Parco del Monviso ha comunicato che:
*“Non si ritiene di poter esprimere parere ai sensi dell’art. 26, comma 11, L.R. n. 19/2009 e s.m.i., in quanto la centrale Sanfront II risulta funzionante dal 1962.
 Si conferma, peraltro, come già riportato in precedenti documenti che l’impianto localizzato in area contigua, ha collocazione geografica tale da far escludere impatti diretti o indiretti sulla ZSC 1T1160009 “Confluenza Po-Bronda” posta a valle.
 A titolo collaborativo, si segnala come nell’attuale procedura di Verifica VIA, possa essere opportuno considerare gli impianti “Sanfront I” e “Sanfront II” come funzionalmente collegati, rispetto al “continuum” fluviale, tenuto conto dei dati che evidenziano emergenze naturalistiche di interesse comunitario (Rio Croesio, Rio Cornaschi e Po).”.*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- nota prot. n. 53314 del 20.08.2019 da parte dei Consiglieri comunali di Paesana, Sigg. Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento;
- nota prot. n. 54243 del 26.08.2019 di Pro Natura Piemonte.

Le osservazioni sono depositate agli atti del procedimento, dove integralmente consultabili.

- A seguito dell'istruttoria tecnica preliminare del progetto, svolta nella riunione dell'Organo Tecnico del 3 settembre 2019, con nota prot. n. 62611 del 07.10.2019 è stata richiesta, al proponente, la presentazione di documentazione integrativa;
- con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 26.11.2019 con prot. n. 73779 il proponente ha richiesto una proroga alla del termine di presentazione della suddetta che è stata concessa con nota prot. n. 74192 del 28.11.2019;
- in data 23.12.2019 con prot. n. 79915 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 524 del 07.01.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare tale documentazione e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'impianto di Mombracco, anche denominato Sanfront II, ubicato in Comune di Sanfront è già realizzato ed in esercizio dagli anni '60, tuttavia per quanto dichiarato il rilascio della concessione non è mai stato perfezionato. La centrale sfrutta una quota delle portate derivate dall'impianto ENEL di Sanfront, recapitate nel bacino di compenso da 80.000 mc. Le portate sono restituite nel Fiume Po e parzialmente conferite ai canali di Revello e Rifreddo. Sulla base dei dati dichiarati, nella tabella seguente si riportano i parametri significativi dell'impianto.

Portata massima derivata	5000 l/s
--------------------------	----------

Portata media derivata	2574 l/s
Salto idraulico	12,68 m
Potenza media nominale	320 kW
Potenza installata	600 kW
Produzione energetica	2 , 8 GWh

L'area di intervento ricade in area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese. A tal proposito andrà acquisito il parere dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso rispetto alla compatibilità del progetto con il Piano d'area.

Inoltre è ricompreso nella "core-area" del programma MAB1 "Man and Biosphere" UNESCO del MONVISO. (La core-area è costituita dalle riserve Naturali e dalle Aree contigue del Parco del Po Cuneese, nonché dal sito di importanza comunitaria "Monviso e Bosco dell'Alevè"). Il Programma "Man and Biosphere" - MaB UNESCO è stato avviato negli anni settanta allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente riducendo la perdita di biodiversità. La certificazione UNESCO viene rilasciata agli Stati che si impegnano a gestire aree territoriali nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, con il pieno coinvolgimento delle comunità locali, Il Monviso è stato formalmente riconosciuto come la nona riserva della biosfera italiana nel programma MAB Unesco.

- Con la documentazione integrativa depositata in data 23.12.2019, il proponente ha risposto parzialmente a quanto richiesto, ribadendo che *"Non essendo stati effettuati e non prevedendo, al momento, interventi e/o lavori su tali opere, riteniamo che le stesse non debbano ricadere in quanto previsto dal DGR 29 marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", come modificata con DGR n. 75-2074 del 17 maggio 2011.*

Riteniamo inoltre che l'assunto di considerare il caso in esame tra quelli per cui l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si è espressa dando la possibilità di ritenerli alla stregua di un rinnovo di concessione non possa trovare applicazione. La stessa infatti si è espressa esclusivamente per i casi di istanze in sanatoria di concessioni " .. precedentemente autorizzate, ma non rinnovate nei termini, considerate dalla normativa concessoria come nuove istanze, oppure per prelievi che possano documentarne l'esistenza da tempi storici, ma privi di titolo concessorio .. ".

Pertanto non ricadendo in tali casi e non potendo quindi ritenere pertinente il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po anche l'art. 9 del sopracitato DGR non è applicabile. (...)

Enel Green Power ritiene quindi che null'altro sia dovuto eccezione fatta per la sola documentazione da presentare, concordando i termini del deposito, all'AIPO di Moncalieri, unica documentazione effettivamente relativa e pertinente all'impianto di Sanfront II e comunque non necessaria per il proseguimento dell'iter autorizzativo."

- Sotto l'aspetto dell'impatto ambientale, le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. Acque superficiali

Stato ambientale

Il Fiume Po 04SS2N380P1 rientra tra i corpi idrici superficiali significativi del PdGPO 2015 e pertanto è soggetto agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE (DQA). Sulla base dei dati di qualità del sessennio di monitoraggio 2009-2014 rilevate nella stazione in comune di Sanfront. Il corpo idrico in esame presenta Stato chimico ed Ecologico BUONO (con alto livello di confidenza).

Sono inoltre disponibili valutazioni sullo stato idromorfologico mediante applicazione della metodologia proposta da ISPRA e calcolo degli indici IARI e IQM condotte nel 2015-2016 da ARPA Piemonte- Dipartimento Sistemi Previsionali e del Dipartimento Geologia e Dissesto.

Tenuto conto delle verifiche svolte, per il corpo idrico in esame è stato assegnato un giudizio NON ELEVATO.

Pressioni significative

Il corpo idrico è caratterizzato da un intensivo sfruttamento della risorsa idrica, finalizzato principalmente agli utilizzi agricolo ed energetico.

Impatto e Applicazione "Direttiva Derivazioni"

Secondo il proponente, il caso in esame rientra tra la casistica dei rinnovi e varianti indicata nella DD 2017, pertanto ricade nell'area di Attrazione del metodo "ERA" perché il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono", pertanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti.

2. Componenti biotiche

Nell'ambito dell'indagine sitospecifica eseguita negli anni 2010-2011 dalla Provincia di Cuneo - Settore Tutela Flora e Fauna in collaborazione con ARPA e il Dipartimento di Biologia dell'Università di Torino, su alcuni affluenti del Po (T. Albetta e rio Serro in comune di Sanfront) presenti nell'areale in esame, è stata riscontrata la presenza di popolazioni ben strutturate di Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) che, come è noto, costituisce una specie a rischio scomparsa, tant'è che è stata inserita nell'Allegato 2 della Direttiva 43/92/CEE (Direttiva Habitat), pertanto protetta in tutti gli Stati membri della Comunità Europea.

Anche il rio Croesio è stato oggetto di monitoraggio poiché ambientalmente idoneo ad ospitare la specie, ma durante quell'indagine il gambero - presenza storica accertata - non è stato rinvenuto, probabilmente per i frequenti periodi di secca cui è soggetto il rio, soprattutto nel tratto terminale.

Nel 2016 l'Università del Piemonte Orientale- gruppo di Idrobiologia- ha svolto uno studio per ampliare la conoscenza relativa all'attuale distribuzione del gambero negli ambienti lotici proprio dell'area del Parco del Monviso: nella stazione sul Rio Croesio è stato rinvenuto un esemplare, di buona taglia.

3. Rumore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica datata ottobre 2008, se le condizioni presentate sono rimaste immutate negli anni, si scrive ritiene che l'attività in oggetto possa rispettare la vigente normativa in materia di acustico.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 59609 del 23.09.2019 dell’AIPo e prot. ric. n. 65577 del 21.10.2019 del Parco del Monviso, nonché le osservazioni pubbliche prot. n. 53314 del 20.08.2019 dei Consiglieri comunali di Paesana, Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento e prot. ric. n. 54243 del 26.08.2019 di Pro Natura Piemonte, in premessa richiamate.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- il progetto in esame riguarda un impianto già realizzato ed in esercizio dagli anni ’60;
- l’Amministrazione concedente è tenuta a “*predisporre ed approvare un disciplinare aggiornato, che recepisca il Disciplinare n. 11174 del 15.01.1964 relativo a Sanfront I, integrandolo con: - l’effettiva portata media annua derivata e relativa potenza nominale media annua dell’Impianto di Sanfront I a seguito dell’applicazione del DPGR 17.07.2007, n. 8/R; - i dati relativi alla Variante non Sostanziale costituita da Sanfront II*”;
- in base a quanto indicato nella Direttiva Derivazioni, che ha valore di Linea Guida nel caso di specie, si ritiene che “l’intervento è compatibile a condizione che:
 - a. *siano attuate misure di mitigazione dell’impatto di tutte le componenti;*
 - b. *sia prevista la possibilità di revisione della concessione in base ai risultati dei monitoraggi ambientali ex post dello stato del corpo idrico*”;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per il caso in esame ha stabilito che: “*in riferimento a quanto esposto si propone di valutare per le istanze in sanatoria presentate prima dell’entrata in vigore della Direttiva derivazioni (precedentemente autorizzate, ma non rinnovate nei termini, considerate dalla normativa concessoria come nuove istanze, oppure per prelievi che possano documentarne l’esistenza da tempi storici, ma privi di titolo concessorio), possa trovare applicazione quanto previsto per i rinnovi, - in quanto è presumibile che si sia già tenuto conto degli effetti di tale prelievo nella redazione del PdGPO*”;
- in base a quanto indicato all’art. 9 della D.G.R. 29 marzo 2010, n. 72-13725 la redazione dei disciplinari delle nuove concessioni e dei rinnovi di concessione di derivazioni d’acqua superficiale devono prevedere di soddisfare quanto indicato all’art. 12 della legge regionale n. 37/2006 e al punto 8 della D.G.R. n. 72-13725 “*consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci o l’adozione di soluzioni tecniche adeguate all’obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito*”;

in data 14 gennaio 2020, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alle note prot. ric. n. 55150 del 30.08.2019 e prot. int. del 20.01.2020, dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque, di cui alle note prot. ric. n. 55531 del 3.09.2019 e prot. 1986 del 14.01.2020, e del Settore provinciale Presidio del Territorio - Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale, di cui alle note prot. ric. n. 58087 del 16.09.2019 e n. 2728 del 16.01.2020, istruita la documentazione depositata ed integrata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto trattasi di impianto idroelettrico esistente che non comporterà alcun aumento di prelievo rispetto alla situazione attuale. Tale opera pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area; risulta dovuto tuttavia, imporre al proponente il rispetto della condizione ambientale nel seguito indicata, necessaria per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi sulla componente “ittiofauna”.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.07.2019 con prot. n. 43854, da parte del legale rappresentante della Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma; in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'impianto è già realizzato ed in esercizio dagli anni '60 e che non comporterà alcun aumento di prelievo rispetto alla situazione attuale. Tale opera pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale nel seguito indicata, necessaria per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi sulla componente "ittiofauna".

2. DI PRESCRIVERE per il proponente l'obbligo di recepire la seguente condizione ambientale, relativa all' adeguamento progettuale delle opere esistenti:

- a) per mitigare l'impatto che la derivazione crea sull'ittiofauna presente in loco, è necessario che vengano apportate delle misure mitigative nei confronti della discontinuità fluviale creata sul fiume Po a Calcinere di Paesana al fine di rendere tale tratto permeabile alla fauna ittica e funzionale alle loro esigenze biologiche. Le relazioni ed i progetti di tali strutture dovranno essere presentati per l'approvazione all'Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale e dovranno essere conformi e soddisfare quanto indicato nella D.G.R. n. 25-1741 del 2015 della Regione Piemonte: approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica".

Termine recepimento ed ottemperanza condizione ambientale: entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento.

L'ottemperanza alla predetta condizione ambientale deve essere verificata da parte dell'Ufficio provinciale Polizia Locale Faunistico Ambientale, dell'Ufficio provinciale Acque e dall'ARPA.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO